

# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Consiglio 44

/ 10.07.2003

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA

DELIBERA N. 44 DEL 10.07.2003

OGGETTO:

Approvazione del Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento dei mercati settimanali di Luzzara e Villarotta.

L'anno duemilatre, questo giorno dieci del mese di luglio alle ore 21, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

Pres.Ass.	N.	Componenti Consiglio
Si No	01	DONELLI STEFANO
Si No	02	MAGNANI ROSSANO
Si No	03	LUPI ELISA
Si No	04	SEMPER LUCIANO
Si No	05	DALLASTA TANIA
Si No	06	PELLOIA LUIGI
Si No	07	VENERI IVANO
Si No	08	MARCHINI SANDRO
Si No	09	VENTURA LORENZO
No Si	10	SCHIROLI MARCO
Si No	11	GIRARDI ALBERTO
No Si	12	BASSANI ALBERTO
Si No	13	LANFREDI MASSIMO
Si No	14	BOVI FABIO
No Si	15	VALENTINI ROBERTO
No Si	16	ROSSI MASSIMILIANO
No Si	17	MARIANI NATALE

ASSISTE il Segretario Comunale BOVA DR. LUIGI il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco DR. STEFANO DONELLI, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

SCRUTATORI:

Prot. n. .... del .....

.....  
SPAZIO RISERVATO AL CO.RE.CO.

# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

N. 44 del 10.07.2003

## OGGETTO

Approvazione del Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento dei mercati settimanali di Luzzara e Villarotta.

Il Consiglio Comunale

### Premesso:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.01.1983 e s.m.i veniva approvato il regolamento comunale di mercato e individuati i criteri di massima per lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche.
- Che la disciplina in materia è stata profondamente modificata dal legislatore nazionale con l'emanazione del D.lgs.n. 114 del 31.03.1998 e inoltre con successivi provvedimenti emanati dalla Regione Emilia Romagna ( v. L.R. n. 12 / 99 ; deliberazione di G.R. n.1368 del 26.07.1999)
- Che la situazione di fatto esistente sulle aree mercatali all'epoca dell'approvazione del regolamento sopraindicato si è modificata nel tempo , per effetto di nuove presenze e spostamenti anche taciti dei concessionari di posteggio.
- Che anche le norme in materia di sicurezza e igiene pubblica ( v. ordinanza del Ministero della salute del 3.4.2002 relativa ai requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche ) impongono l'adozione di un nuovo regolamento che consenta da un lato agli operatori commerciali la salvaguardia dei loro diritti acquisiti e , dall'altro, al Comune il controllo e la sicurezza nello svolgimento dell'attività sulle aree date in concessione

**Ritenuto** opportuno , al fine di incentivare il commercio su aree pubbliche ed evitare l'impovertimento dei mercati ad oggi esistenti , di individuare oltre al numero complessivo dei posteggi ammessi, anche l'articolazione del mercato in due settori: l'uno con tipologia merceologica alimentare e l'altro con tipologia non alimentare .

**Considerato** che già dall'anno 2002 vi sono stati incontri fra le associazioni di categoria e gli operatori commerciali e l'assessore alle attività produttive per concordare le linee di intervento sulla risistemazione delle aree mercatali

**Preso atto** che le associazioni di categoria, dopo l'illustrazione e l'esame della proposta di regolamento in allegato avvenuta in apposita sede, hanno espresso per quanto di competenza parere favorevole in ordine alle nuove disposizioni disciplinanti il commercio sulle aree dei centri di Luzzara e Villarotta

**Udita** l'ampia e dettagliata illustrazione dell'assessore alle attività produttive Semper Luciano

**Visto** la proposta di regolamento ,predisposta dal servizio competente , in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 ,comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000

Visto il D.Lgs.n. 114/98 e s.m.i.

Visto il vigente Statuto comunale

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

## DELIBERA

1. Di approvare , così come approva , il nuovo regolamento comunale dei mercati settimanali di Luzzara e Villarotta , in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Di dare mandato agli uffici competenti di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti all'emanazione del predetto regolamento



COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DEI MERCATI SETTIMANALI DI LUZZARA E VILLAROTTA**

( art.27 comma 1 lett.d del DLGS.N.114/1998)



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

## INDICE

- ART. 1: Tipologia dei mercati
- ART. 2: Localizzazione e articolazione del mercato di Luzzara
- ART. 3: Localizzazione e articolazione del mercato di Villarotta
- ART. 4: Giorni e orari di svolgimento dei mercati
- ART. 5: Autorizzazione e concessione di posteggio
- ART. 6: Decadenza e revoca della concessione di posteggio
- ART. 7: Revoca dell'autorizzazione amministrativa
- ART. 8: Subingresso nell'attività di vendita
- ART. 9: Spostamenti totali o parziali dei posteggi
- ART. 10: Spostamento di posteggio- Miglioria
- ART. 11: Ampliamento della superficie di posteggio
- ART. 12: Planimetria del mercato e graduatoria dei titolari di posteggio
- ART. 13: Assenze sui mercati
- ART. 14: Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati .Graduatoria degli spuntisti
- ART. 15: Viabilità e transito sulle aree mercatali
- ART. 16: Modalità di utilizzo del posteggio. Norme di sicurezza
- ART. 17: Modalità di vendita
- ART. 18: Norme igienico sanitarie
- ART. 19: Posteggi riservati agli agricoltori
- ART. 20: Commissioni consultive per i mercati di Luzzara e Villarotta
- ART. 21: Sanzioni
- Allegato A) : planimetria particolareggiata dell'area del mercato di Luzzara
- Allegato B) : planimetria particolareggiata dell'area del mercato di Villarotta



## COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

### **ART.1 TIPOLOGIA DEI MERCATI**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche di Luzzara capoluogo e della frazione di Villarotta .
2. I mercati ,secondo la classificazione prevista dall'art.6 della L.R. n.12/1999, sono di tipo ordinario in quanto è consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi , esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche .E' consentita , ai sensi dell'art.176 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 , la vendita di bevande in recipienti chiusi con contenuto pari o superiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche e a litri 0,33 per quelle superalcoliche , aventi cioè gradazione alcolica superiore a 21°
3. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente regolamento ,con il termine " mercati" sono da intendersi sia il "mercato settimanale del lunedì" che si svolge a Luzzara sia il "mercato settimanale del giovedì" che si svolge a Villarotta .

### **ART.2 LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO DI LUZZARA**

1. Il mercato nel capoluogo del Comune si svolge nel giorno di lunedì e nell'area individuata nella planimetria particolareggiata, in allegato al presente regolamento ( all.A).
2. In tale planimetria sono indicati in particolare :
  - a) L'ampiezza complessiva dell'area destinata al commercio
  - b) Il totale di n.47 posteggi riservati agli operatori , di cui n 13 riservati alla vendita di prodotti alimentari e n. 31 non alimentari ;
  - c) I posteggi riservati ai produttori agricoli
  - d) La superficie dei posteggi, il loro numero progressivo , la loro collocazione e tipologia
3. In sede di prima applicazione delle norme del presente regolamento si dispone che il posteggio contrassegnato dal n. 14 sia utilizzato per la vendita di prodotti alimentari .

### **ART.3 LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO DI VILLAROTTA**

1. Il mercato nella frazione di Villarotta si svolge nel giorno di giovedì e nell'area individuata nella planimetria particolareggiata, in allegato al presente regolamento( all.B).
2. In tale planimetria sono indicati in particolare :
  - a) L'ampiezza complessiva dell'area destinata al commercio
  - b) Il totale di n. 15 posteggi riservati agli operatori, di cui n. 5 riservati alla vendita di prodotti alimentari e n. 10 di prodotti non alimentari ;
  - c) I posteggi riservati ai produttori agricoli
  - d) La superficie dei posteggi, il loro numero progressivo , la loro collocazione e tipologia

### **ART.4 GIORNI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI**

1. I mercati si svolgono nei giorni indicati negli artt. 2 e 3 ; quando i giorni di mercato ricadono in un giorno festivo, i mercati possono essere ugualmente effettuati ,qualora almeno i 2/3 degli operatori , con



## COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

- un anticipo non inferiore a 60 giorni, ne richiedano lo svolgimento. In tali ipotesi il Sindaco o un suo delegato né può autorizzare lo svolgimento con apposita ordinanza :
2. Nei seguenti giorni non è in alcun modo consentito svolgere le attività di cui agli art. 2 e 3 : 1° gennaio, lunedì dell'Angelo , 25 aprile , 1° maggio, 25 dicembre .
  3. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28 , comma 12 del d.lgs.n. n.114/ 1998 , dell'art.50 , comma 7 del d.lgs.n.267/2000 .In tale ordinanza sono altresì indicati:
    - a) L'orario a-partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale e occupare il posteggio relativo
    - b) L'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio e sgomberata l'area mercatale
    - c) L'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio, salvo che non ricorrano giustificati motivi , che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare, e salvo il caso di maltempo che provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato
    - d) L'orario entro il quale gli operatori cosiddetti " spuntisti" che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 14 .

### ART.5

#### AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione per la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi sui mercati che intende assegnare .
2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'albo pretorio congiuntamente al bando, contenente le indicazioni circa le modalità di presentazione delle domande , le dimensioni del posteggio , eventuali vincoli di carattere merceologico e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art.28 ,c. 1 lett.a) del d.lgs.n.114/1998 relativa ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico e contestualmente possono chiedere la concessione di posteggio .Le domande devono essere conformi a quanto previsto e indicato nel bando comunale .
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande , il Responsabile del servizio competente provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio , applicando , in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità :
  - a) Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili a un'unica autorizzazione
  - b) In caso di parità di numero di presenze : maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o ai suoi danti causa .Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art.46 del DPR n.445 / 2000, purchè il dichiarante , per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e quindi di intestazione dell'autorizzazione che vuole fare valere , sia in grado di fornire i seguenti dati : Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o ,in caso di società ,ragione sociale del dante causa.
  - c) Inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda rilevabile dal Registro Imprese della C.C.I.A.A.
5. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza qualora non si accerti la perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'art.5 del D.Lgs.n. 114/1998 .
6. La ristrutturazione del mercato o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art.9 comportano la sostituzione delle relative concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati .Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso nell'attività di vendita ,di cui al successivo art. 8.
7. In caso di trasferimento di residenza o sede legale , il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro sei mesi ai fini dell'aggiornamento dei propri titoli autorizzativi .



## COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

8. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché delle eventuali spese per servizi accessori .

### **ART.6**

#### **DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

1. La concessione decennale di posteggio decade per i seguenti motivi :
- a) Rinuncia del titolare o dei suoi eredi
  - b) Revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 17 giornate di mercato per anno solare , fatti salvi i periodi di assenza giustificati ai sensi del successivo art.13 .
  - c) Revoca dell'autorizzazione amministrativa
2. Per motivi di pubblico interesse la concessione del posteggio può essere revocata , con il diritto di ottenere un altro posteggio nello stesso mercato , tenendo conto delle indicazioni dell'operatore e compatibilmente con le dimensioni e le caratteristiche dell'area individuata e delle attrezzature di vendita utilizzate .

### **ART.7**

#### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'autorizzazione amministrativa è revocata nei casi in cui :

- a) Il titolare perda i requisiti di cui all'art.5 comma 2 del D.Lgs.n. 114/1998
- b) Il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o in caso di subingresso dalla reintestazione della stessa, salvo proroga non superiore a sei mesi per comprovate necessità
- c) In tutti i casi di decadenza della concessione di posteggio , fatto salva l'ipotesi in cui l'autorizzazione sia rilasciata per più di un posteggio.

### **ART.8**

#### **SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' DI VENDITA**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda , per atto fra vivi o per causa di morte , su richiesta del subentrante , comporta:
  - a) La reintestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della conseguente concessione decennale di posteggio
  - b) Il trasferimento in capo al subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso, sia per la voltura dell'autorizzazione sia per il rilascio della concessione di posteggio; la durata dei nuovi atti sono pari a quelle degli atti ritirati .
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi , in possesso dei requisiti morali ,anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art.5 ,comma 5 del d.lgs.n. 114/1998 , a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune , possono continuare l'attività del titolare defunto per sei mesi dalla data di apertura della successione .
4. Il subentrante per causa di morte ,pena la decadenza deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare .Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi .



## COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

5. In caso di trasferimento della gestione d'azienda , i relativi titoli autorizzatori , su richiesta sono volturati al subentrante per la durata del contratto e , alla scadenza o risoluzione del contratto , sempre su richiesta sono reintestati al proprietario .

### **ART.9**

#### **SPOSTAMENTI TOTALI O PARZIALI DEI POSTEGGI**

*( punto 7 lett.b Del. Giunta Reg. n. 1368/1999)*

1. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse , per iniziative promosse dall'amministrazione comunale o da questa autorizzate con apposita deliberazione ovvero per interventi di ristrutturazione, rifacimento sede stradale ecc. , l'area mercatale di cui agli art. 2 e 3, può essere trasferita in tutto o in parte in aree alternative idonee . Il Responsabile del Servizio competente individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dagli spostamenti degli stessi. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.12 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita
2. In casi contingibili e urgenti è consentito agli agenti di polizia municipale di disporre ,anche verbalmente, lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi .

### **ART.10**

#### **SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO ( MIGLIORIA )**

*( punto 2 lett.a Del. Giunta Reg. n. 1368/1999)*

1. Il Comune prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento relativa ai posteggi liberi , esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio, presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato e pervenute entro il 30 novembre o il 31 maggio di ogni anno, fatte salve le domande già pervenute alla data di entrata in vigore del presente regolamento .
2. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione , le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
3. Al fine di assegnare i posteggi richiesti , l'ufficio comunale competente è tenuto a convocare tutti i soggetti che hanno presentato in tempo utile domanda di miglioria, e compatibilmente con gli spazi a disposizione, si procede seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art.12 . Tale criterio si applica sia in caso di assegnazione di posteggi originariamente liberi sia in caso di assegnazione di posteggi che si sono liberati a seguito dell'accoglimento della richiesta di miglioria. L'operatore che, quando è il suo turno , rinuncia ad ottenere la miglioria relativa al posteggio in assegnazione , può partecipare di volta in volta all'assegnazione del posteggio che si è liberato a seguito dell'accoglimento della miglioria .
4. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato .

### **ART.11**

#### **AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO**

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio , che non comportino una ristrutturazione del mercato sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e comunque per superfici complessive non superiori ad 80 metri quadrati per banco. L'accoglimento delle domande comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.



## COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

2. Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati. L'accoglimento delle domande di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio relativi all'azienda rilevata.
3. In caso di revoca o rinuncia dell'autorizzazione o della concessione di posteggio da parte del titolare che ha beneficiato dell'ampliamento di cui al comma 2, la superficie del posteggio è automaticamente ridotta, nel rispetto delle dimensioni indicate nelle planimetrie di cui agli artt. 2 e 3 in allegato al presente regolamento.
4. Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico-sanitari o, in generale di pubblico interesse può respingere le domande di cui al comma 2 oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.

### ART.12

#### PLANIMETRIA DEL MERCATO E GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

( punto 7 lett.a del Giunta Reg. n. 1368/1999)

1. Presso l'ufficio attività produttive del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio, con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la graduatoria dei titolari di posteggio.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamento parziale o totale dei posteggi del mercato è redatta al 31 marzo e al 31 ottobre di ogni anno, vidimata dal responsabile del servizio competente e pubblicata all'albo pretorio entro i quindici giorni successivi. La graduatoria rimane esposta per 15 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali e documentate richieste di rettifiche. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.
3. Il criterio di priorità per la redazione della graduatoria sono i seguenti:
  - a) Maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio, tenendo conto anche dei danti causa
  - b) A parità di anzianità di cui alla lettera a, la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio; tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.46 del D.P.R. 445/2000.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima posizione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa ( punto 7 lett.c Del.Giunta Reg. 1368/1999).

### ART.13

#### ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali delle giornate in cui si svolgono i mercati, di cui agli artt. 2 e 3, e sono considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario stabilito nella medesima ordinanza del Sindaco, salvo il caso di cui all'art. 4 comma 3 lett. c).
3. Non sono conteggiate, ai fini dell'art.29 comma 4 lett.b del dlgs.n.114/98, i seguenti periodi di assenza:
  - a) L'assenza determinata da malattia e gravidanza purchè, entro i trenta giorni successivi, sia presentata idonea documentazione medica, nonché da servizio militare purchè documentata mediante autocertificazione da produrre sempre entro i trenta giorni successivi. Non è conteggiata



## COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

- neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata entro i 15 giorni successivi .
- b) Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione
  - c) L'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato
4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante .Il subentrante , sempre ai fini dell'art.29 comma 4 lett.b del dlgs.n.114/1998 può essere assente solo in proporzione ai mesi di titolarità .

### ART.14

#### **ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI**

*( art.28 ,c.11 del dlgs.n.114/98- punto 6 Del.Giunta Reg. n. 1368/99)*

1. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati , per la giornata , a titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche di tipo b), rilasciata da qualsiasi comune italiano o di tipo a) , rilasciata da un comune dell'Emilia Romagna, che abbiano firmato l'apposito registro entro l'orario indicato nell'ordinanza sindacale di cui al precedente art. 4 e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività .
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta " graduatoria degli spuntisti "; questa è determinata dal numero di volte che l'operatore , con la medesima autorizzazione , si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante , prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività .
3. In caso di parità di numero di presenze , nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa , eventualmente documentata con le modalità indicate al comma 3 lett. b dell'art. 12 del presente regolamento .
4. Le assegnazioni temporanee avvengono compatibilmente con i vincoli igienico sanitari e le dimensioni delle attrezzature degli operatori .
5. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/ banco di vendita o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria .
6. Nell'ambito dei mercati l' operatore spuntista , anche se titolare di più autorizzazioni , nel rispetto della graduatoria , può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante .
7. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata di volta in volta dagli agenti di polizia municipale e trasmessa all'ufficio attività produttive . La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio successivamente all'effettuazione dell'ultima giornata di mercato del mese di dicembre di ogni anno ; tale graduatoria rimane esposta per quindici giorni consecutivi entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali richieste documentate di rettifica. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica , la graduatoria diventa definitiva .
8. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione( art .2, c.3 L.R.n. 12/99)
9. Le presenze maturate in qualità di spuntista alla data di entrata in vigore del presente regolamento con un autorizzazione di tipo a) sono comunque ritenute valide ai fini del rilascio di nuova autorizzazione decennale.
10. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate , fatti salvi i periodi di assenza giustificati nei modi e nei termini di cui all'art.13 , c. 3 del presente regolamento .L'aggiornamento delle graduatorie di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno , a partire dal 30 giugno 2003 , sulla base delle mancate presenze nel triennio precedente .



## COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

### ART.15

#### VIABILITA' E TRANSITO SULLE AREE MERCATALI

1. IL Responsabile del Servizio competente , con apposito atto , stabilisce i divieti e le limitazioni al traffico nelle aree destinate al commercio ambulante oggetto del presente regolamento; provvede altresì ad individuare un idonea viabilità in ingresso ed in uscita ad unico senso di marcia per gli operatori presenti ai mercati, al fine di limitare i rischi conseguenti al transito sulle aree mercatali dei veicoli medesimi.
2. Presso l'ufficio attività produttive è tenuto a disposizione di chiunque ne abbia interesse il provvedimento di cui al comma 1 , che in sede di prima applicazione del presente regolamento sarà consegnato in copia a tutti gli operatori presenti sulle aree mercatali.

### ART.16

#### MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO. NORME DI SICUREZZA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi , le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato e indicato nella concessione di posteggio .
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, nonché ad agevolare il transito di quell'operatore che eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito .
4. L'operatore ha l'obbligo di mantenere pulita l'area occupata .Al termine delle operazioni di vendita dovranno essere lasciate le aree sgombre da ogni tipo di rifiuto .Gli imballaggi ed eventuali altri rifiuti urbani o assimilabili , dovranno essere conferiti presso l'isola ecologica comunale entro e non oltre le ore 13.30 ovvero per il mercato di Villarotta presso gli appositi contenitori posti presso il campo sportivo comunale di via Fosse Ardeatine / via Lanzoni .E' fatto divieto di utilizzare a tal fine i contenitori stradali .L'abbandono di rifiuti su suolo pubblico sarà punito ai sensi del D.Lgs. 22/97.E' fatto divieto all'operatore di accatastare merci e/o residui dei prodotti venduti in modo da ostacolare il transito dei veicoli degli operatori ,dei mezzi di soccorso e dei pedoni .
5. Il posteggio non deve rimanere incustodito
6. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti
7. L'operatore titolare del posteggio , anche temporaneamente , assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri , ragioni e diritti connessi con l'esercizio della propria attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo .
8. Gli operatori nell'utilizzo del posteggio sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi ; in particolare è fatto obbligo a ciascun ambulante di dotarsi di un estintore a polvere di KG. 6 omologato e che deve essere regolarmente revisionato ogni sei mesi, per prevenire un possibile principio di incendio del proprio autoveicolo o banco di vendita .Per gli ambulanti che utilizzano bombole a GPL è fatto obbligo altresì di rispettare le seguenti regole tecniche, qualora le bombole in uso superino complessivamente i 75 Kg. :
  - a) Produrre idonea certificazione di prevenzione incendi
  - b) Controllare e sostituire periodicamente le tubazioni di trasmissione del gas
  - c) Mantenere le bombole in uso lontano da fonti di calore
9. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere in alcun modo dalla linea verticale del limite di allineamento con il perimetro del posteggio ; la parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m.2,20 dal suolo.
10. Nelle aree mercatali è consentito utilizzare energia elettrica proveniente soltanto da impianti pubblici .



## COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

### **ART.17 MODALITA' DI VENDITA**

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza ( art.5 c.1 L.R. 12/99)
2. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa
3. Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe , è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita .
4. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche , a seconda della specifica attività esercitata devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie , vendite a peso netto , etichettatura delle merci .

### **ART.18 NORME IGIENICO SANITARIE**

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm.50 dal suolo
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza .
4. In occasione di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato , al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario , i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica , possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi .

### **ART.19 POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI** (art.2 ,c.4 e art.6 ,c.8 L.R. n.12/99)

1. L'assegnazione del suolo pubblico dei posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti può essere :
  - a) Permanente se riferita all'intero anno solare
  - b) Stagionale se relativa ad uno o più periodi dell'anno .
2. L'autorizzazione permanente ha validità decennale ; l'autorizzazione stagionale viene rilasciata di volta in volta ,verificata la disponibilità dei posteggi riservati a tale articolazione temporale; è valida solo per il periodo in esso indicato che decorre dall'inizio di ciascun mese solare .Il rilascio dell'autorizzazione stagionale è condizionato alla preventiva richiesta pervenuta entro trenta giorni dall'inizio del periodo assegnabile .
3. Per ottenere l'assegnazione del suolo pubblico dei posteggi riservati agli agricoltori , gli imprenditori di cui al Dlgs.n. 228/2001 devono presentare domanda di concessione di posteggio indicando:
  - a) Le generalità del richiedente
  - b) Gli estremi d'iscrizione al Registro delle imprese
  - c) L'ubicazione dell'azienda
  - d) L'indicazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita
  - e) Le modalità con cui si intende effettuare la vendita
3. La richiesta di concessione di posteggio deve contenere anche la comunicazione di cui all'art.4 del Dlgs.n. 228/2001 e riportare che l'attività di vendita può essere esercitata soltanto successivamente alla



## COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

- concessione del posteggio e comunque non prima di 30 giorni dal ricevimento, da parte del Comune della comunicazione stessa.
4. Il rilascio della concessione di posteggio avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e in subordine all'anzianità dell'attività dell'operatore, desumibile dalla data d'inizio dell'attività; a tal fine presso l'ufficio attività produttive è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la graduatoria dei titolari dei posteggi riservati agli agricoltori.
  5. Per poter partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi gli imprenditori agricoli devono aver presentato una domanda, almeno trenta giorni prima, contenente le comunicazioni di cui all'art.4 del dlgs.n.228/2001 e riportante tutti i dati di cui al precedente comma. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati per la singola giornata di mercato, agli agricoltori spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati dall'art.15 del predetto regolamento. Gli agricoltori presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale di cui all'art 4.
  6. Ogni agricoltore può occupare un solo posteggio di mercato
  7. La concessione di posteggio è revocata :
    - a) Qualora il titolare non risulti più essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.C.
    - b) Qualora nel quinquennio precedente gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e gli amministratori delle società giuridiche, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente l'inizio dell'attività ( art.4 ,c.6 del d.lgs.n.228/2001).
    - c) Effettui attività di vendita ai sensi del D.Lgs.114/98, cioè qualora, come disposto dall'art.4 comma 8 del d.lgs.n.228/2001 l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a euro 41.316,55 per gli imprenditori individuali ovvero a euro 1.032.913,80 per le società.
    - d) Non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze motivate e giustificate ai sensi di quanto previsto dal precedente art.13. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione medesima.
  8. Per quanto non previsto espressamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento.

### ART.20

#### COMMISSIONI CONSULTIVE PER I MERCATI DI LUZZARA E VILLAROTTA

1. In ogni mercato è consentita la costituzione da parte degli operatori commerciali che partecipano ai mercati settimanali di cui agli artt.2 e 3 ovvero su designazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, di una commissione consultiva per il mercato di Luzzara e di una commissione consultiva per il mercato di Villarotta
2. Ciascuna commissione potrà essere formata da un minimo di 5 fino a un massimo di 7 membri, di cui almeno la metà individuati fra operatori partecipanti ai mercati settimanali in oggetto.
3. La commissione qualora costituita, in quanto riconosciuta rappresentativa dalla maggioranza dei partecipanti ai mercati settimanali, ha il compito di :
  - Formulare proposte in ordine all' eventuale ristrutturazione, spostamento ecc. dei mercati settimanali
  - Segnalare disservizi, problemi di carattere operativo
  - Farsi portavoce di tutti gli operatori commerciali nei rapporti con il Comune.

### ART.21

#### SANZIONI



## COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce
2. Le seguenti violazioni ai limiti e ai divieti previsti dal presente regolamento sono puniti, ai sensi dell'art.29, comma 2 del dlgs.n. 114/98 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098:
  - a) Cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio ( art.17 comma 6 )
  - b) Vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa ( art.18 c.10 )
3. Le seguenti violazioni sono punite ai sensi del regolamento comunale applicativo del canone occupazione spazi e aree pubbliche :
  - a) Collocare i banchi di vendita , gli autonegozi, le attrezzature e le merci in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato ( art.17 comma 1)
  - b) Sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato ( art.17 comma 2)
4. Le seguenti violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma , come previsto da apposito regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei responsabili dei servizi :
  - a) Non agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso o di pronto intervento (art.17 ,c.3 )
  - b) Non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare vil posteggio prima dell'orario prestabilito
  - c) lasciare il posteggio incustodito
  - d) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici
5. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L. n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche e integrazioni
6. In caso di particolare gravità o recidiva , ai sensi dell'art. 29 ,c.3 del D.lgs.n. 114/98 ,le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni .
7. Il mancato pagamento dei tributi locali comporta la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto ; il conseguente mancato utilizzo si computa , a tutti gli effetti, come assenza .

# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Consiglio 60

/ 26.09.2006

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA

DELIBERA N. 60 DEL 26.09.2006

OGGETTO:

### MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI DI LUZZARA E VILLAROTTA

L'anno duemilasei, questo giorno ventisei del mese di settembre alle ore 1900 , nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

Pres.Ass.	N.	Componenti Consiglio
Si No	01	DONELLI STEFANO
Si No	02	PERINI CESARE
Si No	03	BERNARDELLI ALESSANDRO
Si No	04	BONARETTI VALERIO
Si No	05	MARCHINI SANDRO
Si No	06	FERRI VINCENZO
Si No	07	CALDERONI RENZO
Si No	08	VENERI IVANO
Si No	09	SECCHI ROMANA
Si No	10	BERNI SIMONA
Si No	11	SCARDOVA FRANCO
Si No	12	GIRARDI ALBERTO
Si No	13	BOLONDI VASCO
Si No	14	ROSSI PAOLO
No Si	15	FERRARINI VALTER
Si No	16	LANFREDI MASSIMO
Si No	17	MONTANINI GRAZIANO

ASSISTE il Segretario Comunale BOVA DR. LUIGI il quale provvede, tramite il Responsabile verbalizzante D.ssa Mariacristina Dorigo, alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco DR. STEFANO DONELLI, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

SCRUTATORI:

Prot. n. .... del .....

.....  
SPAZIO RISERVATO AL CO.RE.CO.

# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

N. 60 del 26.09.2006

## OGGETTO

### **MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI DI LUZZARA E VILLAROTTA**

Sempre l'assessore **Bosi** introduce il 6° punto citando la rivisitazione del regolamento del mercato.

Ci saranno delle variazioni che regolano la posizione dei banchi, le loro caratteristiche merceologiche e la modalità di spunta: ci deve essere, continua Bosi, una equilibrata proporzione tra i "vari generi" presenti sul mercato stesso.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che con propria deliberazione n. 44 del 10.07.2003 veniva approvato il regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dei mercati settimanali di Luzzara e Villarotta

Considerato che nel predetto regolamento, al fine di incentivare il commercio su aree pubbliche ed evitare l'impoverimento dei mercati veniva disciplinato oltre al numero complessivo dei posteggi ammessi, anche l'articolazione dei mercati in due settori, l'uno con tipologia merceologica *alimentare* e l'altro con tipologia *non alimentare*.

Preso atto che, diversamente da quanto disposto per i titolari di posteggio, l'art.14 del predetto regolamento prevede che in caso di assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati, gli stessi vengono assegnati agli ambulanti alla "spunta" tenuto conto della graduatoria degli spuntasti, senza distinzione circa la destinazione merceologica del posteggio medesimo.

Considerato che a distanza di tre anni dall'approvazione del regolamento in oggetto, è opportuno rivedere la disposizione suindicata in quanto è necessario assicurare la presenza di ambulanti a tipologia merceologica alimentare, per garantire ai cittadini la possibilità di acquistare prodotti alimentari anche in assenza dei titolari di tali posteggi

Ritenuto di modificare il comma 4 dell'art. 14 suindicato, introducendo la disposizione secondo cui **le assegnazioni temporanee avvengono prioritariamente nel rispetto del settore merceologico del posteggio non occupato.**

Atteso altresì che l'area mercatale di Luzzara, come da planimetria allegata, si estende anche su viale Filippini fin oltre l'intersezione con Via Siliprandi, creando non pochi problemi di viabilità e accesso alla piazza Teatro e alle abitazioni circostanti, soprattutto dei mezzi di soccorso

Dato atto che il titolare dell'ultimo posteggio di viale Filippini n. 22, già da tempo disponibile a valutare insieme al Comune una diversa sistemazione, ha chiesto ed ottenuto dal Comune la miglioria del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 10 del regolamento comunale in oggetto, posizionandosi in un altro posteggio "libero" del mercato

Ritenuto per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, di provvedere alla soppressione del posteggio n. 22 a tipologia merceologica non alimentare e di modificare contestualmente l'art. 2 del regolamento comunale in oggetto

# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Preso atto che le associazioni di categoria, dopo l'illustrazione e l'esame della proposta di variazione al regolamento in oggetto, hanno espresso per quanto di competenza parere favorevole in ordine a tali modifiche;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000 dal responsabile del Servizio Affari Generali

Visto il D.Lgs.n. 114/98 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 12 / 99, nonché la deliberazione di G.R. n.1368 del 26.07.1999

Visto il vigente Statuto comunale

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

## DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di sicurezza e viabilità di cui in premessa, la soppressione del posteggio n.22 del mercato di Luzzara a tipologia merceologica non alimentare, dando atto che a Luzzara il numero dei posteggi passa da 47 a n. 46, come da nuova planimetria in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di apportare al regolamento comunale dei mercati settimanali di Luzzara e Villarotta, le seguenti modifiche e integrazioni:
  - **art. 2, comma 2 - lett. b)** il numero totale 47 dei posteggi riservati agli operatori è sostituito con **n. 46**
  - **art. 14, comma 4**, : dopo le parole " Le assegnazioni temporanee" è aggiunto "**avvengono prioritariamente nel rispetto del settore merceologico del posteggio temporaneamente non occupato,**
3. di dare atto che le modifiche al presente regolamento decorrono dalla data di approvazione del presente atto;
4. Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.